

Bando per la concessione a musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, di finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei musei medesimi ai sensi dell'articolo 6, commi da 49 a 53, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ammissibile

Articolo 7 intensità e ammontare dei finanziamenti

Articolo 8 cumulo di finanziamenti

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

Articolo 9 domanda di finanziamento e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di finanziamento

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di finanziamento

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Articolo 13 procedimento per la concessione dei finanziamenti

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei finanziamenti

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del finanziamento

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione del rendiconto

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del finanziamento

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Articolo 22 vincolo di destinazione

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del finanziamento

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 25 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 49 a 53, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), i procedimenti per la concessione di finanziamenti in conto capitale diretti a sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, di rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi a musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT.

Articolo 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) manutenzione straordinaria: interventi consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera c) della citata legge regionale 19/2009;
- c) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti; tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla legge 19/2009 ed entro i limiti ivi previsti, giusta disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009 medesima;
- d) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti, giusta disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge regionale 19/2009;
- e) rinnovo di allestimenti: rinnovo di sedi espositive o creazioni di nuovi percorsi museali;
- f) acquisto di attrezzature: acquisto di beni durevoli o di apparecchi informatici e relativi programmi software, necessari all'attività del Museo;
- g) museo: istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.;
- h) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

- i) spesa ritenuta ammissibile: importo corrispondente alla differenza tra la somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1 e gli eventuali altri finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- l) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del finanziamento.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 2.000.000,00 (duemilioni,00) di euro, per l'anno 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando, gli enti pubblici e privati che siano proprietari o abbiano la gestione, in forza di idoneo titolo giuridico, dei musei con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia, di rinnovo di allestimenti e di acquisto di attrezzature relativi ai Musei siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT di proprietà o gestiti dagli enti di cui all'articolo 4.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
 - a) per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ritenuta ammissibile di importo non inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro;
 - b) per la realizzazione dei quali venga richiesto un finanziamento non superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro;
 - c) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di finanziamento.
3. Non sono finanziabili e vengono archiviate le domande relative ad interventi su musei a favore dei quali sono stati concessi finanziamenti a valere sull'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427.

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ammissibile

1. Al fine della determinazione della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento rilevano solo le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di finanziamento, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda stessa ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il finanziamento e rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per lavori;
 - b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
 - c) oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori;
 - d) oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori;
 - e) spese per acquisti di beni necessari al rinnovo degli allestimenti;
 - f) spese per l'acquisto di attrezzature per i Musei;
 - g) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il finanziamento.
2. Non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni

normative. 3. La spesa ritenuta ammissibile viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra il totale delle spese ammissibili indicate nel quadro economico e gli eventuali altri finanziamenti e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di finanziamento, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.

4. La spesa ritenuta ammissibile rileva sia ai fini della determinazione del finanziamento regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente Bando sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile entro il limite massimo di 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del finanziamento prevista dal comma precedente, il finanziamento può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ritenuta ammissibile a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti. 3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del finanziamento concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del finanziamento.

4. Qualora entro la data del 31/12/2025, si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti che hanno inviato domanda di finanziamento ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

Articolo 8 cumulo di finanziamenti

1. Il medesimo intervento può beneficiare di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto a quelle contemplate dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del finanziamento concesso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti finanziamenti e sovvenzioni e del finanziamento di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il finanziamento di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

Articolo 9 domanda di finanziamento e relativa documentazione

1. La domanda di finanziamento è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando e contiene tra l'altro:

a) descrizione sintetica del progetto;

b) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;

c) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 21.

2. Costituisce parte integrante della domanda e va allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione: a) elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento necessari alla concessione del finanziamento richiesto, consistenti ai fini del presente Bando in:

1) relazione tecnico-descrittiva

2) quadro economico con l'indicazione della spesa preventivata per tutti i lavori e le attività previsti;

3) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. La mancata o incompleta compilazione della sezione della domanda recante le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b) ovvero la mancata presentazione degli allegati di cui al comma 2, lettera a, numeri 1), 2) e 3) o la mancata o incompleta compilazione degli stessi comporta la inammissibilità della domanda di finanziamento e l'archiviazione della stessa.

4. Nel caso in cui la domanda di finanziamento non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente alla domanda stessa è altresì allegata, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante a firmare la domanda di finanziamento e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di finanziamento e delle relative dichiarazioni.

5. Alla domanda di finanziamento è altresì allegata copia del modello F23 o F24 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

6. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Articolo 10 presentazione della domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso al finanziamento, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, utilizzando esclusivamente il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00:00 del 29 aprile 2024 alle ore 16:00:00 del 29 maggio 2024.

3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 3 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 12.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.

4. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare, nell'arco temporale di cui al comma 2, più domande di finanziamento a valere sul presente Bando, a condizione che ciascuna domanda si riferisca ad un Museo diverso da quello indicato nelle altre domande.

5. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di finanziamento relative ad uno stesso Museo, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima inviata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda presentata successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.

6. Nel caso in cui in una sola domanda di finanziamento vengano previsti interventi su più Musei, la domanda è inammissibile.

7. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di finanziamento

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:

a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;

b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1

c) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c);

d) aventi ad oggetto interventi relativi a musei a favore dei quali sono stati concessi finanziamenti a valere sull'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427.

e) che prevedono una richiesta di finanziamento inferiore all'importo di € 35.000,00;

- f) contenenti un quadro economico che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ritenuta ammissibile di importo inferiore 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro;
- g) relative ad interventi per i quali è chiesto un finanziamento superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) euro;
- h) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4 per interventi su Musei di cui non sono proprietari o di cui non abbiano la gestione;
- i) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta la sezione della domanda recante le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
- l) alle quali non sono allegati i documenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a, numeri 1), 2) e 3);
- m) alle quali siano allegati i documenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a, punti 1), 2) e 3) compilati in maniera incompleta tale da non rendere evidente il tipo di intervento da realizzare, o la spesa prevista ovvero fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- n) presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di finanziamento ovvero dell'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
- o) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
- p) antecedenti all'ultima domanda di finanziamento presentata dallo stesso soggetto per interventi sul medesimo Museo;
- q) che hanno ad oggetto interventi da realizzare presso più Musei;
- r) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di finanziamento il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Articolo 13 procedimento per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dal sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL).
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di finanziamento, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il finanziamento e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda di finanziamento, nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di finanziamento è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei finanziamenti entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi, ai sensi del Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e

finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle domande.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ritenuta ammissibile rilevante ai fini della concessione del finanziamento.

3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.

4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

5. Nel caso in cui, entro il 31/12/2025 si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i finanziamenti sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

6. I finanziamenti ai soggetti pubblici sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del finanziamento.

7. I finanziamenti concessi sono erogati a favore dei soggetti pubblici a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

8. I finanziamenti concessi sono erogati a favore dei soggetti privati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché della documentazione comprovante l'inizio dei lavori, per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare; la somma rimanente è erogata all'esito dell'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e fine lavori, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.

4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.

5. Il beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura. 6. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento modificato.

7. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

8. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente punto 7, dalla ricezione della documentazione integrativa.

9. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di revoca del decreto di concessione del finanziamento.

10. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del finanziamento concesso.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 10 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del finanziamento.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del finanziamento

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti pubblici beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:

a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

2. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti privati beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:

a) copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).

3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del finanziamento concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi.

4. Nelle fatture relative agli interventi che beneficiano dei finanziamenti di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento; le fatture prive di tale indicazioni non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.

5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei finanziamenti di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento e l'indicazione che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 49 della L.R. 16/2023.

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

7. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del finanziamento, un importo non inferiore al finanziamento concesso.

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 3, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.
4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del finanziamento di cui all'articolo 24, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il finanziamento concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.
5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:
 - a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia superiore rispetto all'ammontare del finanziamento concesso, l'ammontare del finanziamento rimane invariato;
 - b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti o sovvenzioni e la somma di questi con il finanziamento concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo finanziamento è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri finanziamenti e sovvenzioni ottenuti.
 - c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare del finanziamento concesso, il finanziamento è rideterminato in misura equivalente alla spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h).
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di finanziamento;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
 - e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 1;
 - f) rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
 - g) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
 - h) mantenere la proprietà o la gestione del Museo sino alla conclusione dei lavori che beneficiano del finanziamento concesso a valere sul presente Bando;
 - i) mantenere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 20/2015, il vincolo di destinazione del Museo che beneficia del finanziamento concesso a valere sul presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

- l) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
- m) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 24.

Articolo 22 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili su cui vengono realizzati gli interventi a sostegno dei quali sono concessi i finanziamenti di cui al presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del decreto di concessione del finanziamento.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di finanziamento;
 - c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di finanziamento;
 - d) mancata trasmissione, entro i termini fissati o prorogati dal Servizio, del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato giusta disposto di cui all'articolo 16, comma 6;
 - e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
 - f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di finanziamento o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
 - g) accertamento, in data successiva a quella di concessione del finanziamento, della perdita da parte del beneficiario della proprietà o della gestione del Museo che beneficia del finanziamento concesso a valere sul presente Bando o del cambio di destinazione dell'immobile sede del Museo medesimo;
 - h) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del finanziamento concesso;
 - i) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro;
 - l) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22.
2. La revoca del decreto di concessione del finanziamento comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 25 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000, della legge regionale 19/2009 e della legge regionale 14/2002.